

STUDIO LEGALE GILIANI- BORSARI- BERTONI  
Avv.E.Giliani-Avv.M.Borsari-Avv.R.Bertoni  
P.tta Dei Servi, 42 – 41121 Modena  
Tel. 059.222904 – Fax. 059.224476

## TRIBUNALE CIVILE DI MODENA

### SEZIONE LAVORO

#### Reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

La prof. Elena Zoboli, nata a Modena il 6 dicembre 1975 residente a Castenuovo Rangone (MO), via Pirandello n. 44 (CF ZBLLNE75T46F257U, ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in Modena, p.tta Servi n. 42 presso la persona e nello studio dell'avv. Ernesto Giliani (C.F. GLNRST43D07F257G) fax 059/224476 PEC ernesto.giliani@ordineavvmodena.it

### FATTO E DIRITTO

*La prof. Elena Zoboli presentava ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale giudizio di merito in materia di lavoro al Tribunale di Modena Sezione Lavoro. Il Giudice del Lavoro, dott. Valeria Vaccari, fissava con decreto emesso in data 17 febbraio 2016 la comparizione delle parti per il giorno 17 marzo 2016 in relazione al giudizio cautelare. Nel ricorso introduttivo la prof. Elena Zoboli chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "in sede cautelare 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado classi di concorso AD00, AD04, A029 e A030 per gli anni scolastici 2014/2017 senza alcuna riserva; 2) condannare il Miur e l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna Ufficio scolastico della Provincia di Modena a reinserire senza alcuna riserva la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AD00, AD04, A029, A030 relative agli anni scolastici*



2014/15, 2015/16, 2016/17”.

*Il Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, in composizione Monocratica, nella persona del giudice dott. Valeria Vaccari, emetteva ordinanza n. 2045/2016 del 27 maggio 2016 di rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Il provvedimento di rigetto ritiene che l'art. 1 comma 1-bis del D.L. n 97 del 7 aprile 2004, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004 n 143, sia stato implicitamente abrogato dall'art. 1 comma 605 lett. c) della Legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatoria ad esaurimento non consentendo più alcun ulteriore inserimento. Gli unici soggetti che potevano ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sarebbero stati i docenti già in possesso di abilitazione per il biennio 2007/08 e, con riserva del conseguimento dell'abilitazione, i docenti frequentanti, alla data di entrata in vigore della legge, i corsi abilitanti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS). La prof. Zoboli, pertanto, a parere del giudicante, alla data di entrata in vigore del sistema delle graduatorie ad esaurimento, avrebbe potuto e dovuto chiedere l'inserimento in graduatoria ai sensi della predetta clausola di salvaguardia. L'inerzia, invece, tenuta dalla stessa, secondo il provvedimento oggetto di reclamo, ha determinato come conseguenza legittima “la definitiva preclusione all'inserimento in graduatoria. L'ordinanza di rigetto ritiene l'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 compatibile solo con il sistema delle graduatorie permanenti, che permetteva i reinserimenti nelle graduatorie, appunto permanenti, ai docenti in possesso del titolo abilitante nel momento degli aggiornamenti*



*periodicamente disposti. Il reinserimento in graduatoria, invece, non sarebbe più possibile con l'entrata in vigore delle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/2006 che avrebbe, quindi, abrogato tacitamente l'art. 1 comma 1-bis del d.l. 97 del 2004 convertito nella legge 143 del 2004. Secondo il decreto di rigetto, poi, il MIUR non era tenuto a dare avviso ai docenti del mutamento del sistema giuridico intervenuto con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, perché la legge deve essere conosciuta a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con la pubblicazione acquista efficacia erga omnes. L'ordinanza di rigetto deve essere integralmente riformata perché del tutto destituita di fondamento per diversi motivi che meglio infra verranno esposti.*

*In primo luogo, per motivi di chiarezza, riporteremo le norme di legge che devono essere applicate per la soluzione del caso di specie e riassumeremo la situazione in cui si trova la ricorrente. In secondo luogo, dimostreremo come la legge 296/2006 abbia determinato l'automatico passaggio degli iscritti alle graduatorie permanenti nelle GAE senza prevedere alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, dovevano iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento. In terzo luogo, dimostreremo i motivi in base ai quali l'art. 1 comma 1bis d.l. 97/2004 non può reputarsi abrogato tacitamente dalla legge 296/2006 partendo dall'esame di quest'ultima legge. Infine illustreremo le contraddizioni contenute nell'ordinanza di rigetto.*

## **I. NORME DI LEGGE APPLICABILI AL CASO DI SPECIE.**



L'art. 1 comma 1 bis del d.l. n 97 del 2004 convertito nella legge n. 143 del 2004 recita: *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.*

L'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, recita: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del*



*predetto decreto-legge n 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)....”.*

## II. SITUAZIONE DELLA RICORRENTE: SINTESI.

La situazione della prof. Zoboli è la seguente: 1) abilitata SISS dal 27 luglio 2001 per le classi di concorso A030 e A029 e dal 7 maggio 2002 per le classi di concorso AD00 e AD04; 2) iscritta ininterrottamente nelle graduatorie permanenti dall'anno scolastico 2002/03 all'anno scolastico 2006/07; 3) presentava in ritardo la domanda di aggiornamento della graduatoria a luglio 2007 e veniva cancellata; 4) presentava domanda di reinserimento nel 2009 che veniva respinta per dichiarata perdita del valore abilitante della SISS e, pendente ricorso straordinario al Capo dello Stato, veniva iscritta con riserva nelle GAE e alla data di presentazione del ricorso ex art. 700 cpc, il cui decreto di rigetto è oggetto del presente reclamo, era iscritta con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento. **L'iscrizione con riserva preclude l'assegnazione delle supplenze annuali e l'immissione in ruolo.**

## III. INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 LEGGE 296/2006. LA TRASFORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI IN GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E IL CONSEGUENTE TRANSITO OPE LEGIS DEGLI ISCRITTI DALLE GRADUATORIE PERMANENTI ALLE



**GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.  
L'INESISTENZA DI UN TERMINE LEGALE DI  
DECADENZA PER IL TRARANSITO DALLE  
GRADUATORIE PERMANENTI ALLE GAE.**

In base all'interpretazione letterale dell'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006, che prevede la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la prof. Zoboli deve ritenersi transitata automaticamente dalla graduatoria permanente dove era iscritta alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 alla Graduatorie ad esaurimento. La prof. Zoboli era abilitata alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 ed aveva prestato servizi effettivi per anni mediante lo scorrimento della graduatoria permanente e non poteva essere cancellata nel momento della trasformazione della graduatoria da permanente a graduatoria ad esaurimento. L'art. 1 comma 605 non accenna minimamente alla cancellazione definitiva di coloro che abilitati e iscritti nelle graduatorie permanenti non presentavano domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Non è possibile interpretare l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 come norma che cancella il valore abilitante della SISS per coloro che, già iscritti nelle graduatorie permanenti, non hanno presentato una nuova domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. L'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 si esprime in termini di



**trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.** Pertanto, di fronte alla mera trasformazione della graduatoria permanente in graduatoria ad esaurimento e non alla creazione di una nuova e diversa graduatoria (appunto quella ad esaurimento) **chi era iscritto nelle graduatorie permanenti transitava automaticamente, ope legis, nelle graduatorie ad esaurimento, salvo diversa opposta volontà espressa palesemente dal docente.** Se il legislatore avesse effettivamente voluto annullare le iscrizioni nelle graduatorie permanenti e far nascere delle nuove e diverse graduatorie lo avrebbe espressamente dichiarato e non avrebbe parlato di trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento. Avrebbe, inoltre, espressamente previsto che per coloro che erano iscritti nelle graduatorie permanenti era fatto obbligo di iscriversi di nuovo nelle graduatorie ad esaurimento entro un determinato termine di scadenza pena la perdita del valore abilitante della SISS ai fini della immissione in ruolo e della assegnazione delle supplenze annuali. L'art. 1 comma 605 della legge 296/2006 non prevede alcun termine di decadenza entro il quale i vecchi abilitati iscritti alle graduatorie permanenti dovevano presentare domanda di iscrizione alle GAE per non essere definitivamente cancellati con conseguente azzeramento del valore abilitante della SISS conseguita e dei servizi resi.



L'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006, dopo avere previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE dice solo che possono inserirsi per il biennio 2007-2008 i docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della legge 296/06, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto n 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS).

**L'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 non dice che devono iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento i soggetti abilitati già iscritti nelle graduatorie permanenti.** Inoltre, l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 non dice che devono obbligatoriamente inserirsi nelle GAE coloro che sono già iscritti nelle graduatorie permanenti se vogliono rimanere iscritti e non decadere definitivamente. Pertanto, in base all'interpretazione letterale dell'art. 1 comma 605 lett. c) legge 296/2006, coloro che erano da anni abilitati ed iscritti nelle graduatorie permanenti non potevano essere cancellati nel momento in cui dette graduatorie venivano ex lege trasformate in GAE, se, facendo legittimo affidamento sul testo della legge che parlava di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ritenevano di essere trasferiti automaticamente nelle GAE. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non è mai stata pubblicata una legge che disponeva che gli abilitati iscritti nelle graduatorie





permanenti dovevano presentare una nuova domanda per essere ritenuti iscritti anche nel momento in cui dette graduatorie erano ex lege trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Anche in base al criterio di interpretazione teleologica dell'art. 1 comma 605 della legge 296/2006 deve ritenersi che il legislatore con l'introduzione delle GAE abbia voluto bloccare i **nuovi ingressi** per mettere fine al precariato storico della scuola. Ma quali potevano essere i nuovi ingressi alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 che il legislatore voleva evitare? Sicuramente non potevano e non possono essere considerati nuovi ingressi nelle GAE gli insegnanti già abilitati ed iscritti nelle graduatorie permanenti in quel momento. Perché mai il legislatore avrebbe dovuto penalizzare gli abilitati iscritti nelle graduatorie permanenti che non presentavano domanda di inserimento nelle GAE nel momento della trasformazione delle graduatorie permanenti? D'altra parte, perché il legislatore avrebbe dovuto accettare l'iscrizione con riserva di coloro che stavano ancora frequentando la SISS nel momento della trasformazione delle graduatorie permanenti nelle GAE e non coloro che erano già iscritti nelle graduatorie permanenti e, per una eventuale e comunque denegata ipotesi, non corretta comprensione della norma non avevano presentato una nuova domanda di iscrizione nelle GAE ma sempre in assoluta buona fede si ritenevano transitati automaticamente dalle graduatorie alle GAE? II



**legislatore non ha mai affermato che l'abilitazione SISS e l'iscrizione nelle graduatorie permanenti perde di efficacia se il vecchio abilitato SISS non si iscrive nelle GAE che sono la trasformazione delle graduatorie permanenti.** L'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296 del 2006 prevede due situazioni in cui è possibile iscriversi nelle GAE. La prima situazione riguarda coloro che si sono abilitati e chiedono l'iscrizione per gli anni scolastici 2007/08. Ma la prof. Zoboli non si trovava in alcuna delle due predette situazioni, perché era già abilitata da anni ed era già iscritta da anni nelle graduatorie permanenti. D'altra parte, l'art. 1 comma 605 regolando questa situazione, parla di inserimento, mentre se la legge avesse voluto riferirsi a coloro che erano già iscritti nelle graduatorie permanenti si sarebbe espressa con il termine aggiornamento o conferma della volontà di mantenere la propria iscrizione anche nella graduatoria ad esaurimento nata dalla trasformazione di quella permanente. **Pertanto, l'art. 1 comma 605 lett. c) della legge 296/2006 quando individua il primo caso di nuovo inserimento ammesso nelle GAE non si riferisce ai docenti già iscritti nelle graduatorie permanenti ma a coloro che non erano iscritti e che avevano maturato il diritto di iscriversi per avere conseguito l'abilitazione dopo che si erano chiusi gli ultimi aggiornamenti delle graduatorie permanenti. E in questo modo il sistema è pienamente coerente. L'altro caso in cui è consentita il**



nuovo inserimento è appunto quello di coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge 296/2006 stavano ancora frequentando la SISS. **I nuovi inserimenti che legittima l'art. 1 comma 605 lett. c) non sono quelli dei già iscritti nelle graduatorie permanenti.** I docenti già iscritti nelle graduatorie permanenti trasformate in GAE transitano dalle permanenti alle GAE automaticamente. Se il legislatore avesse voluto anche per questi vecchi docenti una espressa dichiarazione di volontà di permanenza nelle GAE lo avrebbe detto espressamente e non avrebbe usato la seguente terminologia: “... *le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*”. Il legislatore parla di trasformazione non di nuova graduatoria quando si riferisce alle Graduatorie ad esaurimento. Inoltre, l'art. 1 comma 605 lettera c) quando prosegue e prevede coloro che possono inserirsi nelle GAE non accenna minimamente ai vecchi inseriti nelle graduatorie permanenti. Dice solo che sono fatti salvi gli inserimenti per il biennio 2007/08 degli abilitati. Appunto degli abilitati non degli abilitati già iscritti nelle graduatorie permanenti. E questi abilitati non iscritti nelle permanenti sono coloro che si sono abilitati dopo la scadenza dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie permanenti. Infine, l'art. 1 comma 605 lettera c) ammette l'inserimento nuovo con riserva dei



frequentanti la SISS per i quali prevede che la riserva si cancellerà nel momento in cui conseguiranno l'abilitazione. Questa è la corretta interpretazione da dare all'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 essendo coerente sia con il criterio di interpretazione letterale sia con quello di interpretazione logica, teleologica e storica.

**Al legislatore Italiano non può essere assegnata la volontà di fregare i propri cittadini,** ovvero coloro che iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di fronte al termine letterale trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non hanno ritenuto di dovere presentare una nuova domanda, ma di essere automaticamente transitati nelle GAE nate dalla trasformazione appunto ex lege delle graduatorie permanenti. A sommosso parere della difesa scrivente solo una mente contorta e, sorge il dubbio, la mala fede di molti uffici scolastici interessati a cancellare il maggior numero possibile di precari può avere partorito un'interpretazione che fa obbligo a chi è già iscritto nelle graduatorie permanenti di dovere inserirsi anche nelle GAE, frutto della trasformazione delle precedenti graduatorie permanenti. Dovranno questi interpreti spiegare perché il legislatore ha parlato di trasformazione e ha fatto salvi degli inserimenti che non possono che essere nuovi inserimenti perché altrimenti il termine inserimento non avrebbe senso. Gli ultimi ammessi all'inserimento, data la blindatura da lì in poi delle



graduatorie, sono i nuovi abilitati o coloro che si abiliteranno dopo avere terminato le SISS in corso alla data di entrata in vigore della legge 296/2006. La ricorrente non era una nuova abilitata ma era una vecchia abilitata SISS già iscritta nelle graduatorie permanenti. Ma la scusa sarà già pronta: il legislatore non ha usato una terminologia tecnica.

Inoltre, perché il giudicante preferisce coloro che si erano abilitati dopo l'ultimo aggiornamento delle graduatorie permanenti e coloro che stavano frequentando le SISS e potevano iscriversi con riserva da cancellare nel momento in cui terminavano il percorso abilitante intrapreso, a discapito di coloro che non avevano presentato una nuova domanda di iscrizione nelle GAE, ma erano già da anni iscritti nelle graduatorie permanenti, dal momento che la legge parlava di trasformazione delle permanenti in GAE e quindi potevano ritenere di essere transitati automaticamente dalle permanenti alle GAE, senza alcun bisogno di una domanda? **I docenti abilitati SISS iscritti nelle graduatorie permanenti non possono considerarsi nuovi inserimenti e nei loro confronti non vale alcuna preclusione all'automatico transito ope legis nelle GAE.**

**IV. LA PIENA COMPATIBILITÀ DELL'ART. 1  
COMMA 1 BIS DEL D.L. N. 97/2004 CONVERTITO  
NELLA LEGGE N. 143 DEL 2004 CON L'ART. 1  
COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006. NON**



**SUSSISTE ALCUNA ABROGAZIONE IMPLICITA  
PER INCOMPATIBILITA' DELL'ART. 1 COMMA 1  
BIS DELLA LEGGE 143 DEL 2004 CON L'ART. 1  
COMMA 605 LETT. C) DELLA LEGGE 296/2006.  
ANNULLAMENTO DEL D.M. 42 DEL 2009 E d.m. 235  
DEL 2014 NELLA PARTE IN CUI NON  
PREVEDONO IL REINSERIMENTO EX ART. 1  
COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 143 DEL 2004 HA  
DISPOSTO AL CANCELLAZIONE DEFINITIVA  
DALLE GAE.**

Se si comprende bene qual'è il significato della legge 296/2006  
ovvero il blocco delle graduatorie ai nuovi ingressi si  
comprende anche che il reinserimento è pienamente  
compatibile con la ratio della legge 296/2006.

L'art. 1 comma 605 legge 296/2006 non ha abrogato né  
espressamente né tacitamente l'art. 1 comma 1 bis del d.l.  
97/2006 modificato con legge 143/2004.

Infatti, non solo manca un'abrogazione esplicita in tal senso, ma  
anche un' incompatibilità assoluta fra il regime normativo delle  
GAE e l'art. 1 comma 1 bis del d.l. 97 del 2004, come modificato  
dalla legge 143 del 2004. Infatti, l'obiettivo che l'art. 1 comma  
605 lettera c della legge 296 del 2006 vuole raggiungere è quello  
di evitare la formazione di un nuovo precariato nella scuola. **Bene**



l'art. 1 comma 1 bis d.l. n 97 del 2004 convertito nella legge 143 del 2004 non crea precari perché non ammette nuovi inserimenti, ma permette solo a coloro che erano già iscritti e non hanno presentato una domanda di aggiornamento di reinscrivere con il vecchio punteggio. Viceversa, l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006 crea nuovi precari quando ammette nelle GAE nuovi iscritti, ovvero: 1) gli abilitati dopo l'ultimo aggiornamento della graduatorie permanenti e 2) coloro che stanno frequentando le SISS e si abiliteranno in futuro. Conseguentemente, non vi è alcuna incompatibilità fra l'art. 1 comma 605 delle legge 296 e l'art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004 e quindi alcuna abrogazione implicita di quest'ultima norma.

Inoltre, la conferma che l'art. 1 comma 1 bis del d.l. n 97 del 2004 convertito nella legge n 143 del 2004 non è stato abrogato dalla legge 296 del 2006 si rinviene nel richiamo della legge 143 del 2004 da parte dell'art. 1 comma 3 del Decreto direttoriale 16 marzo 2007 del Ministero dell'Istruzione che recita: "A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati



**dalla graduatoria.** La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa”. **Il reinserimento in graduatorie per un vecchio iscritto era quindi possibile per il Decreto direttoriale del 16 marzo 2007.** La ricorrente era iscritta nella graduatoria permanente esistente nel 2007, nella graduatoria permanente “ultima” e quindi non doveva presentare alcuna domanda di reinserimento nella GAE, così come non doveva presentare una domanda di inserimento.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittimo il D.M. 42 dell’ 8 aprile 2009, nonché il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui disponevano come conseguenza dell’omessa presentazione della domanda di aggiornamento la cancellazione definitiva dalle GAE (Tar Lazio n. 27460/2010 confermata dal Consiglio di Stato n. 3658/2014, Tar Lazio 29 gennaio 2015 n. 07973). Nella Sentenza del Consiglio di Stato 14 luglio 2014 n. 3658 si legge: “...*L’art. 1 del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, ritenuto illegittimo dal primo giudice, nel premettere che “sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007 (comma 1) così dispone: “A norma dell’art. 1, comma 1 bis- della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1*





*avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria" (comma 2).*

*Non risulta, nell'atto di grado inferiore, la possibilità di regolarizzare la posizione attraverso la richiesta di reinserimento nella graduatoria, evitando la cancellazione definitiva.*

*L'esclusione della parte appellata dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo è stata dovuta dalla circostanza che nella specie la parte appellata, già inclusa nelle graduatorie permanenti (poi ad esaurimento) del personale docente per gli anni scolastici interessanti il biennio 2007/2009 non aveva adempiuto all'onere di presentare domanda intesa a manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie in questione.*

*Come bene ha osservato il primo giudice deve affrontarsi la questione della piena conformità del decreto ministeriale adottato, alla normativa primaria di cui al comma 1 bis del decreto legge n 97/2004 e ai principi generali dell'ordinamento.*

*Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero*



*dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici.*

*La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti facciano domanda "entro il medesimo termine".*

*La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestare nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessato, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.*

*Pertanto, non è detto , in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria.*

*Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiamo più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita*



*direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.*

*Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al così detto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

*Nessun fondamento alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art 1 della legge 296/2006 atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così come riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonchè, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.*

*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento*



legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalla medesima quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perchè non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli articoli 3,4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli



*dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.*

*Infatti, le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente d.d.g del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11 comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".*

*Trattasi all'evidenza di norme (specialmente quelle contenute nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.*

*L'adottata esclusione che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1 bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo*



*termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”.*

*In definitiva è illegittimo l'art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42 per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l.n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.*

*Non è conforma a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione dei detta volontà.*

*Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n 97, conv. Con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che la*



mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare – art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42, adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda – la cancellazione definitiva dalla graduatoria...”. Pertanto, non è assolutamente vero che l’art. 1 comma 1 bis della legge 143 del 2004 sia stato abrogato implicitamente dalla legge 296/2006 come afferma il giudice con l’ordinanza di rigetto de quo, ma è vero proprio l’esatto contrario, ovvero che vi è piena compatibilità fra GAE e il reinserimento dei vecchi iscritti. Infatti, sono stati annullati quegli atti amministrativi (D.M. 42 del 2009 e 235 del 2014 che, violando sia la legge 296/2006 sia la legge 143 del 2004, non permettevano più il reinserimento nelle GAE dei vecchi iscritti nelle graduatorie permanenti e disponevano la cancellazione definitiva. Un atto amministrativo non può abrogare una norma di legge.

Pertanto, la mancata presentazione della domanda di aggiornamento nelle GAE o per meglio dire la tardiva presentazione della domanda da parte della ricorrente nell’anno 2007, non può avere determinato come effetto la cancellazione definitiva dalla graduatoria e a maggior ragione nel momento in cui la graduatoria da permanente veniva trasformata in graduatoria



ad esaurimento. Ribadiamo la ricorrente ha presentato in ritardo al domanda di aggiornamento nel 2007 ma ha presentato regolarmente la domanda di aggiornamento nel 2009 ed era iscritta da anni nelle graduatorie permanenti. La ricorrente, quindi, ha assolutamente e chiaramente manifestato la sua volontà di volere mantenere la sua iscrizione nelle graduatorie nel momento del passaggio da permanenti ad esaurimento.

La legge 296/2006 non ha abrogato implicitamente l'art. 1 comma 1bis del d.l n. 97 del 2004 convertito nella legge 143 del 2004 perché la disciplina delle GAE è assolutamente compatibile con l'istituto del reinserimento. Sono stati gli atti interni del MIUR: d.m n. 42 del 2009 e successivi che hanno stabilito la cancellazione definitiva dalla graduatoria violando norme di carattere primario.

Pertanto, non è la legge 296/2006 che ha abrogato la legge 143 del 2004 art. 1 comma 1 bis, come afferma il provvedimento oggetto di reclamo. L'abrogazione dell'istituto del reinserimento in graduatoria sarebbe stato realizzato illegittimamente mediate atti di natura amministrativa annullati da diverse sentenze dei giudici amministrativi.

**L'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale recita: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove**





*disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".*

**L'abrogazione tacita per incompatibilità si verifica quando è presente un grado di contraddizione logica e formale assoluta tale che dall'applicazione della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'antica.** Nel caso di specie non si siamo di fronte ad alcuna incompatibilità fra l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 nella parte in cui regola il reinserimento e l'art. 1 comma 605 lettera c) della legge 296/2006. Anzi proprio ammettendo il reinserimento si realizza la ratio della nuova legge disciplinante le GAE che è quella di blindare le GAE, esaurire il precariato fino a quel momento creatosi e non formare altro precariato se non entro certi limiti. I docenti abilitati iscritti nelle graduatorie permanenti non possono considerarsi nuovi inserimenti da evitare.

La piena compatibilità dell'art. 1 comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004 convertito con modifiche nella legge n 296 del 2004 con il sistema delle GAE è confermata anche dalle pronunce del Tribunale di Benevento 9 luglio 2015 n. 12523 e del Tribunale di Napoli 8 luglio 2015. Il Tribunale di Benevento recita: *"Con la finanziaria per il 2007 (legge 296/2006 art. 1 comma 605 lett. c) le graduatorie sono state trasformate da permanenti, come già istituite dalla legge n. 124/1999, ad esaurimento (GAE), ossia chiuse a nuovi inserimenti.*



Permane, tuttavia, anche nel nuovo sistema, la disposizione invocata in causa dall'odierna parte ricorrente, art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004, in forza della quale: "1 bis Dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

La normativa è dunque chiara nel senso di vietare nuovi inserimenti, ma di consentire, su apposita domanda presentata dall'interessato entro un determinato termine, non solo la permanenza, ( prima parte del testo), bensì anche i reinserimenti ( ultima parte del comma).

Essendo, appunto, fatta salva la possibilità di reinserimento dei docenti originariamente inclusi, dalla mancata produzione di domanda di permanenza /aggiornamento per un certo triennio non può derivare il depennamento definitivo.



*E d'altro canto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, segnatamente dal comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione. .... Di contro la possibilità di "reiserimento" è espressamente prevista appunto dall'art. 1 comma 1 bis della legge 143, e ciò inerentemente con la stesè già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì da intendere ad esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione.*

*L'art.1 comma 1 bis della legge 143 è tuttora vigente.*

*Si tratta di una disposizione che, seppure dettata in relazione alle graduatorie all'epoca permanenti, è ancora vigente, nonostante le graduatorie siano pacificamente divenute ad esaurimento ex art. 1/605 lett. c) della legge n. 296/2007.*

*Al riguardo va rilevato che la nuova disciplina non ha abrogato la vecchia, come dimostra il richiamo espresso della stessa legge n. 143/2004 nei decreti ministeriali 42/2009, 44/2011 e 235/2014 i quali peraltro quale fonte sott'ordinata, nemmeno potevano modificarne/abrogarne (tantomeno tacitamente) le relative*



*disposizioni. ...*". Il predetto orientamento è condiviso anche dal Tribunale di Napoli che con provvedimento in data 8 luglio 2015 ha disposto: *"....La ratio di tale trasformazione (ndr dal sistema delle graduatorie permanenti al sistema delle graduatorie ad esaurimento) si rinviene nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente e nell'imporre un termine ultimo per l'ingresso nelle graduatorie (2007) consentendo unicamente gli accertamenti biennali esulando dalla norma, invece, l'intento di prevedere un' esclusione dei docenti inseriti quale conseguenza dell'omessa presentazione della domanda. ...."*

*...Tuttavia detta cancellazione dalle graduatorie non preclude all'interessato di potervi chiedere il reinserimento, cosa che effettivamente la ricorrente ha fatto, con domanda presentata il 26 aprile 2014. L'art. 1 comma 1 bis D.L. n 97/2004, dopo avere previsto che "la mancata presentazione della domanda comporta cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", precisa che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

*La disposizione di cui all'art. 1 comma 1 bi D.L. n.97/2004 costituisce norma speciale – per quanto riguarda questo specifico*



adempimento- rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie.

Né può ritenersi che la seconda parte della disposizione possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1 co. 605 lett.c) legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Ciò in quanto, "l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedente, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate ci sia una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente , senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata" (Cass. 1 ottobre 2002 n 14129, Cass. 21 febbraio 2001 n. 2502). Nella specie non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni posto che l'art. 1 comma 1 bis non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria... .".

D'altra parte la Corte di Cassazione è unanime nell'affermare che "... l'incompatibilità fra le nuove disposizioni di legge e quelle



*precedenti- che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita- ai sensi dell'art. 15 delle preleggi- si verifica soltanto quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione e-o l'inosservanza dell'altra..."*(Cass 01/10/2002 n. 14129). Questo orientamento è condiviso anche dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 17 maggio 2013 (giudice estensore dott. Roberta Santoni Rugiu). L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 **nella parte in cui permette il reinserimento in graduatoria non determina alcun nuovo inserimento incompatibile con la ratio delle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/2006 art. 1 comma 605. Infatti, il reinserimento riguarda docenti già abilitati e già iscritti nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento, cioè vecchi precari e non determina, quindi, la nascita di una nuova situazione di precariato. La ratio della legge 296/2006 che è quella di non formare altri precari e di immettere in ruolo quelli esistenti non è frustrata dall'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004. Anzi non permettere il reinserimento dei vecchi precari e, viceversa, ammettere l'iscrizione ex novo dei nuovi precari (nuovi abilitati SISS post ultimo aggiornamento graduatorie permanenti e frequentanti SISS che non hanno ancora concluso il percorso abilitante) sarebbe incoerente con la ratio stessa delle**



GAE, creando l'assurda situazione di vanificare il servizio dei vecchi precari (quelli che in buona fede non hanno presentato una domanda di inclusione nelle GAE essendo iscritti nelle graduatorie permanenti) e precludere loro il normale percorso conclusivo degli anni di precariato con le immissioni in ruolo e creare, invece, nuovi precari.

**V. INCOERENZE INTERNE AL DECRETO DI RIGETTO. MANCANZA DI UN TERMINE DI DECADENZA NELLA LEGGE 296/2006 PER IL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA. ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL DECRETO DIRETTORIALE 16 MARZO 2007 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006.**

Inoltre, l'ordinanza di rigetto oggetto del presente reclamo è viziata perché incoerente rispetto alla motivazione nella stessa contenuta. Infatti, da una parte il provvedimento afferma che dopo l'entrata in vigore delle graduatorie permanenti ex legge 296/2006 sarebbe stato possibile il reinserimento solo per il biennio 2007/2008 e per i frequentanti SISS successivamente abilitatisi, dall'altra non tiene in considerazione che la ricorrente, prof. Zoboli, ha richiesto il "reinsierimento" in data 13 luglio 2007 (cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso introduttivo) e, quindi, esattamente nel biennio 2007/2008. **D'altra parte, l'art. 1**



**comma 605 lettera c) della legge 296/2006, sempre seguendo l'ordine logico della motivazione espressa nell'ordinanza di rigetto, non prevede un termine di decadenza, entro il quale, nel biennio 2007/08 debba essere richiesto il reinserimento, con la conseguenza che proprio in base al regime dell'efficacia della legge attraverso il sistema della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la ricorrente ha efficacemente e validamente presentato a luglio 2007 la domanda di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Il Ministero della Pubblica Istruzione solo con un suo atto interno, ovvero il decreto direttoriale 16 marzo 2007 art. 1 commi 1 e 2, art. 11 e 12 aveva fissato un termine di decadenza per la presentazione della domanda di inserimento/trasferimento/reinserimento/ aggiornamento. Pertanto, l'atto con il quale, a pena di decadenza, è stata stabilita una preclusione al diritto soggettivo della ricorrente al reinserimento, non è un atto legislativo, ma, eventualmente, un atto amministrativo interno che non può violare una norma di legge e non può essere conosciuto da un soggetto estraneo alla P.A. se non previa personale comunicazione. D'altra parte l'art. 1 comma 2 del decreto direttoriale 16 marzo 2007 nella parte in cui subordina la permanenza nella graduatoria permanente divenuta ad esaurimento alla presentazione di una domanda da parte dell'interessato entro i termini di cui all'art. 12 (ndr rectius art. 11) dello stesso decreto pena la cancellazione definitiva è in contrasto**





sia con l'art. 1 comma 605 della legge 296/2006 che parla di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Inoltre, non si può ritenere che l'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 sia vigente e abrogato nello stesso tempo come invece risulta dal decreto direttoriale 16 marzo 2007, creando così nel cittadino destinatario della norma una confusione assoluta.

Inoltre, l'ordinanza di rigetto viola il testo letterale dell'art. 1 comma 605 lett. c) della legge n. 296 del 2006 perché non conferisce alcuna rilevanza al fatto che espressamente la legge parla di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con la conseguenza che la prof. Zoboli, che era iscritta alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 nella graduatorie permanenti, doveva automaticamente ritenersi inserita, ope legis, nelle graduatorie ad esaurimento, che non erano nuove graduatorie, ma quelle permanenti trasformate ad esaurimento. La prof. Zoboli mai ha espresso la volontà di essere cancellata dalla graduatorie permanente dove era iscritta alla data di entrata in vigore della legge 296/2006 né da quella ad esaurimento nata dalla trasformazione di quella permanente. Se, come afferma il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, lo scopo voluto dal legislatore era quello di non permettere più alcun nuovo inserimento, se non le due situazioni particolari espressamente previste, si doveva ritenere che le graduatorie permanenti erano bloccate (non si usciva dalle stesse né si rientrava nelle stesse, salvo i due casi previsti dalla legge). Ma i due casi previsti dalla legge riguardano l'uno soggetti



che si erano abilitati SISS dopo l'ultimo aggiornamento delle graduatorie permanenti (ante legge 296/2006) e coloro che stavano frequentando le SISS e si sarebbero abilitati dopo l'entrata in vigore della legge 296/2006. Pertanto, illegittimamente il Ministero ha cancellato la ricorrente, affermando che non aveva presentato nei termini la domanda di reinserimento ed illegittimamente non le ha permesso di reinscrivere a seguito di una esplicita domanda in tal senso presentata a luglio 2007 e poi confermata nel 2009 e successivamente. Infatti, le graduatorie da permanenti erano state trasformate in graduatorie ad esaurimento e quindi la prof. Zoboli doveva transitare automaticamente senza alcuna domanda in quelle ad esaurimento ed in secondo luogo comunque la ricorrente aveva manifestato la sua volontà di mantenere la sua iscrizione nelle graduatorie in modo assolutamente conforme alla legge che non prevedeva espressamente alcuna cancellazione automatica ed alcun termine di decadenza per una eventuale "reiscrizione" nel biennio 2007/08.

Per tutti i motivi sopra esposti la prof. Zoboli

### CHIEDE

che l'Ill.mo Collegio adito ex art. 669 terdecies cpc voglia riformare l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare n. 2045 del 27 maggio 2016 e accogliere le domande di cui al ricorso introduttivo RGL 164/2016, ovvero: "in sede cautelare 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado classi di concorso AD00, AD04, A029 e A030 per gli anni scolastici 2014/2017 senza



STUDIO LEGALE GILIANI- BORSARI  
Avv.E.Giliani-Avv.M.Borsari-Avv.R.Bertoni  
P.tta Dei Servi, 42 – 41100 Modena  
Tel. 059.222904 – Fax. 059.224476 e-mail: gilbor@iol.it

*alcuna riserva; 2) condannare il MIUR e l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna Ufficio scolastico della Provincia di Modena a reinserire senza alcuna riserva la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AD00, AD04, A029, A030 relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17", con vittoria di spese competenze ed onorari.*

Si allega

1) copia del provvedi: di rigetto n. 2045/2016.

Modena, 08 giugno 2016

Avv. Ernesto Giliani



DELEGA

Io sottoscritta Elena Zoboli nata a Modena il 6 dicembre 1975  
residente a Castelnuovo Rangone ( MO) Via Pirandello n. 44 ( cf  
ZBLLNE75T46F257U) delego a rappresentarmi e difendermi nel  
presente procedimento di lavoro ex art. 669 terdecies c.p.c. l'Avv.  
Ernesto Giliani ( C.F. GLNRST43D07F257G) fax 059/224476  
PEC ernesto.giliani@ordineavvmodena.it eleggendo domicilio in  
Modena nel suo studio in Piazzetta Servi 42

Elena Zoboli *Elena Zoboli*

V.to per autentica

*Ernesto Giliani*



STUDIO LEGALE GILIANI- BORSARI  
Avv.E.Giliani-Avv.M.Borsari-Avv.R.Bertoni  
P.tta Dei Servi, 42 - 41100 Modena  
Tel. 059.222904 - Fax. 059.224476 e-mail: gilbor@iol.it

*alcuna riserva; 2) condannare il MIUR e l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna Ufficio scolastico della Provincia di Modena a reinserire senza alcuna riserva la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso AD00, AD04, A029, A030 relative agli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17", con vittoria di spese competenze ed onorari.*

Si allega

1) copia del provvedi: di rigetto n. 2045/2016.

Modena, 08 giugno 2016

Avv. Ernesto Giliani

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
(dott. Angelo G. Tibaldi)

*- letto il ricorso per reclamo che precede;*

*PIVA*

*- per la comparizione delle parti e l'udienza del 29 giugno 2016, h. 12 e sgg., con termine per la notifica al 20-6-2016 e termine a parte reclamata al 26-6-2016 per il deposito di memoria. Rel.: giudice Bertoni. Modena, 13-6-2016*

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
(dott. Angelo G. Tibaldi)

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Antonella Nigamasi

